



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Originale sentenza	€	64,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	€	93,10

Il Funzionario
Dott.ssa Mariolina Verro
F.to Digitalmente

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

Anna Luisa Carra

Presidente

Sergio Vaccarino

Giudice relatore

Raimondo Nocerino

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 15/2024

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 69191 del registro di segreteria ad istanza del Procuratore regionale ni confronti di Cuccio Alessandro, nato a Palermo il 5 gennaio 1955 ed ivi residente in viale Giunone n. 49 A – P.01, C.F.: CCCLSN55A05G273B, pec: ale.cuccio@pec.it.

Udito, nella pubblica udienza del 22 novembre 2023, il Pubblico Ministero Vincenzo Liprino, non comparso, né costituito il convenuto. Esaminati i fatti e i documenti di causa.

FATTO

A seguito della trasmissione della sentenza n. 1175/2022, emessa nei suoi confronti, dal GUP presso il Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. n. 444 c.p.p., nell'ambito del procedimento penale n. 6515/2020 R.G.N.R., il Procuratore regionale citava in giudizio Alessandro Cuccio per sentirlo condannare a titolo di danno all'immagine alla somma di € 32.256,34 in favore dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa

Sofia – Cervello.

Emerge dagli atti che il sig. Cuccio, già dipendente dell'Azienda Ospedaliera in questione si procurava un ingiusto profitto di € 16.128,17 (importo così accertato nella sentenza penale e di cui si è disposta la confisca ex art. 335 bis c.p.) perché a seguito della formazione e allegazione di falsa documentazione, predisponendo e firmava delibere di rimborso di spese legali in suo favore, in procedimenti che lo vedevano coinvolto.

Per tali fatti, il Cuccio, con sentenza n. 888/2021 del 23 giugno 2021 di questa Sezione, emessa all'esito del giudizio di responsabilità n. 67934 del registro di segreteria, veniva condannato al risarcimento del danno patrimoniale di € 15.728,17 (pari alla somma contestata in citazione) avendo il Collegio accertato la sua responsabilità dolosa, in quanto proponente, estensore e beneficiario delle deliberazioni di liquidazione.

In particolare, le delibere contestate tanto nel giudizio penale, quanto in quello contabile erano le seguenti:

- n. 923 del 11 dicembre 2019 con cui è stato disposto il rimborso delle spese legali pari a € 2.258,72, a fronte della fattura n. 10/2019 di € 2.823,40 emessa e quietanzata dall'avv. Maurilio Panci in data 29 luglio 2019, relativamente al procedimento penale R.G.N.R. n. 20112/2014, asseritamente definito con la sentenza n. 2 del 3 gennaio 2019 del G.O.T. del Tribunale di Palermo, IV sez., dott.ssa Immordino con la formula "per non aver commesso i fatti";

- n. 120 del 24 gennaio 2020 con cui è stato disposto il rimborso delle

spese legali pari a € 5.359,85, a fronte della fattura di pari importo n. 10/2019, emessa e quietanzata dall'avv. Rosario Sansone in data 29 luglio 2019, relativamente al procedimento penale R.G.N.R. n. 24597/2013, asseritamente definito con la sentenza n. 35 del 3 febbraio 2019 del G.O.T. del Tribunale di Palermo, IV sez., dott.ssa Immordino con la formula "per non aver commesso i fatti";

- n. 306 del 27 febbraio 2020 con cui è stato disposto il rimborso delle spese legali pari a € 8.509,60, a fronte della fattura n. 24/2019 di € 10.164,23 emessa e quietanzata dall'avv. Giuseppe Di Cesare in data 30 ottobre 2019, relativamente al procedimento penale R.G.N.R. n. 6730/2012, definito con ordinanza di archiviazione depositata dal G.I.P. dott. Nicastro in data 28 aprile 2014.

Disvelata l'attività fraudolenta posta in essere dal Cuccio, le citate deliberazioni venivano, successivamente, tutte annullate in autotutela ex art 21-*nonies* e l'Ente ospedaliero avviava le azioni di recupero sul quinto cedibile del Cuccio.

Inoltre, veniva accertato che gli avvocati coinvolti, disconoscevano le fatture asseritamente emesse dai medesimi, che il Cuccio allegava alle delibere di liquidazione e che il procedimento penale R.G.N.R. 24597/2013 era ancora pendente in fase dibattimentale, mentre il procedimento penale nr. 20112/2014 era stato definito con la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Afferma il requirente che i mass media hanno dato ampio risalto alla vicenda come dai tre articoli di notizie *on line* che allega agli atti.

Secondo la prospettazione del Procuratore regionale, ai sensi degli

artt. 651, comma 1, e 654 c.p.p. essendosi consolidato il giudicato penale pronunciato ex art. 444 c.p.p. non è contestabile che il Cuccio, condannato per truffa aggravata, abbia dolosamente posto in essere artifici e raggiri per indebitamente percepire i rimborsi per spese legali non dovute.

L'antigiuridicità della condotta dimostrata e accertata nella sentenza penale, attraverso le prove raccolte nel processo, nonché la ricostruzione dei fatti secondo il requirente costituiscono idonei presupposti per la perseguibilità del danno all'immagine cagionato all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, in presenza delle due condizioni previste dall'art. 1, comma 1-*sexies*, della L. n. 20/1994, introdotto dalla L. n. 190/2012, e cioè: a) che il convenuto sia stato perseguito per un reato contro la pubblica amministrazione; b) che tale reato sia stato accertato con sentenza penale passata in giudicato.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza ormai costante di questa Corte che ha elaborato i criteri oggettivo, soggettivo e sociale per individuare gli indicatori di lesività del danno all'immagine, con riferimento alla sua quantificazione afferma che non potendo determinare con precisione le somme necessarie per il ripristino della lesione all'immagine della P.A., spetta al Giudice quantificarle in via equitativa ed evidenzia che l'art. 1, comma 1-*sexies* su richiamato, ha introdotto attraverso una presunzione *iuris tantum* il c.d. criterio del "duplo", cui si può prescindere in aumento o diminuzione.

Pertanto, stima in € 32.256,34, oltre interessi legali e rivalutazione

monetaria la misura del risarcimento da corrispondere alla predetta azienda ospedaliera.

A seguito della notifica dell'invito a dedurre il sig. Cuccio ha inviato due pec con le sue deduzioni.

Le giustificazioni fornite per aver posto in essere tale condotta illecita, però, non sono state ritenute idonee per elidere la sua responsabilità per la lesione dell'immagine della P.A., la cui lesione, sottolinea il requirente, non coincide con il fatto illecito in sé, ma ne è una conseguenza.

All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha confermato la richiesta di condanna di cui all'atto di citazione.

Considerato in

DIRITTO

La presente azione di responsabilità per il danno all'immagine merita parziale accoglimento nei termini e nei limiti sottoindicati.

Il Collegio ritiene opportuno premettere che nessun dubbio può più sussistere sull'autonoma risarcibilità della lesione dell'immagine della Pubblica Amministrazione, costituendo ormai un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza civilistica e contabile, che il diritto all'immagine, all'identità o alla reputazione (diritto soggettivo perfetto inquadrato tra i diritti della personalità) appartenga anche alle persone giuridiche, ivi inclusa la P.A. (Cass. civ. sent. n. 7642/1991).

Sebbene ai suoi esordi, la lesione di tale diritto "non patrimoniale" trovasse la sua risarcibilità ai sensi dell'art. 2059 del c.c. solo nei casi determinati dalla legge, - la cui cognizione spettava, però, al giudice

ordinario - con la sentenza n. 10 del 2003, le Sezioni Riunite di questa Corte, prendendo le mosse dalla sentenza n. 2367/2000 in cui la Corte di legittimità aveva ritenuto che danno non patrimoniale e danno morale fossero due nozioni distinte, hanno affermato che il danno all'immagine – anche della P.A. – non rientrasse “nella ristretta previsione di cui all’art. 2059 c.c. ma nella più generale figura del danno esistenziale” (in senso conforme Cass. sent. 9009/2001), la cui risarcibilità viene fondata sul disposto dell’art. 2043 c.c., e che traducendosi in un’alterazione dell’identità della P.A. potesse rientrare nell’ampio concetto del danno erariale, in quanto “il pregiudizio (in questione), anche se non comporta una *deminutio patrimonii*, è comunque suscettibile di valutazione economica sotto il profilo delle spese necessarie per il ripristino del bene giuridico leso, onde la qualificazione di danno patrimoniale indiretto”.

E come danno esistenziale, il danno all'immagine della p.a. viene qualificato in termini di danno-evento, cioè un danno nel quale la prova dello stesso è *in re ipsa* poiché la lesione dell’interesse sotteso ha una rilevanza tale, da determinare un danno solo per la sua compressione, senza bisogno di far riferimento alle conseguenze ulteriori che dalla lesione possano derivare o siano scaturite, in quanto l'immagine e il prestigio costituiscono dei beni essenziali per l'esistenza stessa della persona giuridica pubblica.

Tale impostazione ermeneutica venne poi rivista alla luce delle c.d. sentenze “gemelle” della Corte di Cassazione, n. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003, nelle quali, alla luce di una un'interpretazione

costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., venne ricompreso nella previsione della norma, ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, ivi incluso il danno derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona stessa. Successivamente la Corte di legittimità, ribadendo quanto già affermato (sentenza n. 2367/2000, dianzi citata), con la sentenza n. 12929/2007 della Sezione III civile ha avuto modo di precisare che “ (...) anche nei confronti della persona giuridica e in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente”; in tali casi, prosegue la sentenza, il danno non patrimoniale “(...) è costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto”.

Conseguentemente, il danno all'immagine consiste nel pregiudizio

subito dalla Pubblica Amministrazione per la perdita di prestigio, nonché nella lesione dell'affidamento posto in essa dai cittadini e dai suoi dipendenti e collaboratori (ex multis, Cass., SS.UU., n. 5756/2012), pregiudizio che può determinare un sentimento di sfiducia e scoraggiamento, ingenerando, altresì, la percezione, sia nei dipendenti della P.A. che nei cittadini, che i comportamenti patologici siano una caratteristica usuale dell'attività dell'Ente pubblico (ex multis, Corte dei conti, Sez. II App., n. 153/2017).

Il diritto pretorio venne, poi, legislativamente codificato nell'art. 17, comma 30-ter del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 2009 e s.m.i. (c.d. Lodo Bernardo), che, in buona sostanza, ha soltanto posto un limite al suo esercizio (Corte cost., sent. n. 355/2010; Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 8/2015/QM).

Infatti, il citato comma 30-ter, letto in combinato disposto con l'art. 7 della L. n. 97/2001, ivi richiamato (poi abrogato, a decorrere dal 7 ottobre 2016, dall'art. 4, comma 1, lett. g) delle "norme transitorie ed abrogazioni" al Codice della giustizia contabile (D. Lgs. n. 174/2016), ha richiesto, ai fini della perseguibilità in giudizio, la condanna definitiva per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ossia quelli di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale (Corte conti, Sezioni Riunite, sentenza n. 8/2015/QM).

Conseguentemente, la sentenza di condanna passata in giudicato costituisce un presupposto processuale ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità per il danno all'immagine.

Premesso quanto sopra, il Collegio rileva come non sia in alcun modo

revocabile in dubbio la sussistenza di tale presupposto processuale nel presente giudizio. Infatti, l'azione di responsabilità appare legittimamente esercitata dal Procuratore regionale, anche ai sensi dell'art. 51, comma 7 del c.g.c., sulla base della sentenza penale irrevocabile pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. che ha condannato il sig. Cuccio Alessandro per il reato di truffa aggravata (art. 640, comma 2, c.p.) essendosi consolidato il giudicato ai sensi degli artt. 651, comma 1, e 654 c.p.p.

Pertanto, trattandosi di un reato commesso contro una pubblica amministrazione è assolutamente pacifica la proponibilità dell'azione per danno all'immagine sia nel regime previgente che in quello successivo al D. Lgs 174/2016 (Sez. II App., sent. n. 148/2020; Sez. Toscana, sent. n. 287/2020; Sez. Lombardia, sent. n. 19/2023).

Tanto premesso, la condotta illecita contestata al convenuto, caratterizzata dall'elemento soggettivo del dolo, risulta affermata con la sentenza penale irrevocabile di condanna che, ai sensi dell'art. 651 c.p., "ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato", ma, soprattutto, con la sentenza n. 888/2021 di questa Sezione che ha accertato la sua responsabilità patrimoniale.

Nel proprio atto di citazione il requirente ha quantificato il danno all'immagine risarcibile in € 32.256,34 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, rispetto alla somma di € 16.128,17 cui il

convenuto era stato condannato in sede penale, applicando di fatto il criterio del “duplo” di cui all’art. 1, comma 1 sexies, della L. n. 20/1994, introdotto dalla L. n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), norma che stima il danno risarcibile derivante da comportamenti appropriativi.

Ebbene, ai fini della concreta determinazione del danno all’immagine addebitabile al convento, oltre alla specifica gravità dei fatti contestati e accertati tanto nel giudizio penale quanto in quello amministrativo contabile e alla gravità in concreto della condotta dolosa contestata, deve essere verificata, pure, la sussistenza del c.d. clamor fori.

In merito, ritiene il Collegio che per l’accertamento del clamore sociale si debba fare riferimento alla risonanza e alla diffusione che la condotta illecita ha avuto nell’ambiente lavorativo e socio-economico presso cui operava il convenuto, a partire dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, presso cui svolgeva le proprie funzioni; alla rilevanza penale dei fatti contestati, nonché al grado di diffusione della notizia nell’opinione pubblica.

Sotto il profilo soggettivo, v’è da considerare che l’odierno convenuto (estensore e beneficiario delle delibere di liquidazione delle spese legali) per la specifica funzione rivestita di assistente amministrativo in servizio presso l’U. O. Affari Legali, avrebbe dovuto assumere un ruolo di garante del corretto agire della Pubblica Amministrazione che avrebbe dovuto conformarsi su un comportamento improntato ai criteri di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.). Al contrario, la condotta adottata e la strumentalizzazione delle funzioni esercitate al fine di trarre un vantaggio illecito, ha compromesso il bene giuridico

tutelato dai principi di imparzialità e del buon andamento e da cui discendono i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'*agere* amministrativo, di cui all'art. 97 della Costituzione, cagionando così un *vulnus* all'immagine dell'Azienda ospedaliera in questione.

Sotto il profilo oggettivo, il requirente allega tre articoli di stampa di giornali *on line* ([www.Live Sicilia](http://www.LiveSicilia.it), [Libero 24x7](http://www.Libero24x7.it) e [MondoPalermo](http://www.MondoPalermo.it)).

Su tale aspetto, il Collegio ritiene opportuno precisare che la componente oggettiva svolge un ruolo preminente ai fini della risarcibilità della lesione, atteso che il danno all'immagine della P.A. si concretizza proprio in relazione alla percezione esterna dell'avvenuta alterazione del prestigio, cui corrisponde la diffusione mediatica di una immagine negativa che si traduce in una carenza di fiducia nell'azione della P.A., di talché il *clamor fori*, ovvero la componente oggettiva, assurge a parametro fondamentale per quantificare l'entità del risarcimento dovuto.

Ciò in quanto, il clamore e la risonanza della notizia non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione (Corte dei conti, Sez. Umbria, sent. n. 53/2017).

Orbene, nel caso in esame il *clamor fori* causato dalla pubblicazione sui tre giornali *on line*, al di là della loro visibilità e diffusione sul web, non possono aver avuto quella risonanza mediatica tipica dei quotidiani a maggiore tiratura regionale o nazionale.

Per quanto sopra, pertanto, il Collegio ritiene opportuno discostarsi dalla quantificazione operata dal Procuratore regionale, in applicazione dell'art. 1, comma 1 *sexies*, della L. n. 20/1994, introdotto dall'art. 1,

comma 62 della L. n. 190/2012 e determinare equitativamente in €

10.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria il danno

all'immagine da addebitare al convenuto Cuccio Alessandro.

Conclusivamente, Cuccio Alessandro va ritenuto responsabile del

danno all'immagine procurato all'Azienda Ospedaliera "Ospedali

Riuniti Villa Sofia – Cervello" e per l'effetto va condannato al

risarcimento del danno complessivo di € 10.000,00, (diecimila/00)

comprensivo di rivalutazione monetaria.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana,

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'atto di

citazione, condanna Cuccio Alessandro al risarcimento in favore

dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello della

somma complessiva di € 10.000,00 (diecimila/00), compresa di

rivalutazione monetaria.

Condanna, altresì, Cuccio Alessandro al pagamento in favore dello

Stato delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in €

279,52 (duecentosettantanove/52).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 novembre

2023.

Il Relatore

Il Presidente

Sergio Vaccarino

Anna Luisa Carra

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 09 gennaio 2024

Il Funzionario

Dott.ssa Mariolina Verro

firmato digitalmente

